



Premessa

Il Decreto Legislativo n. 206 del 17 ottobre 2017 regola le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali durante i periodi di malattia. Il presente vademecum vuole semplificare quanto decretato senza, tuttavia, tralasciare nulla.

IL REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 13 GENNAIO 2018

✓ **RICHIESTA DELLA VISITA DI CONTROLLO:**

La visita fiscale può essere richiesta dall'azienda fin dal primo giorno di malattia. La visita può essere disposta anche direttamente dall'INPS.

✓ **SVOLGIMENTO DELLE VISITE FISCALI:**

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva nel senso che si possono ricevere più visite fiscali con lo stesso certificato. Le visite fiscali possono essere effettuate anche la domenica e nei giorni non lavorativi. Nell'invio o meno del medico fiscale si tiene conto anche della condotta complessiva del dipendente.

✓ **FASCE ORARIE DI REPERIBILITA':**

In caso di assenza per malattia le fasce orarie di reperibilità sono le seguenti:

dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) Causa di servizio che abbia comportato la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della tabella A allegata al DPR 30.12.1981, n. 834, ovvero a patologie di cui alla tabella E del medesimo DPR;
- c) Patologie connesse a situazioni di invalidità pari superiore al 67%.

✓ **VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO DI REPERIBILITA':**

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all'azienda l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi. Successivamente sarà cura dell'Azienda comunicare all'INPS la variazione dell'indirizzo.

✓ **MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA VISITA FISCALE PER ASSENZA DEL LAVORATORE AL DOMICILIO:**

Nel caso in cui il medico fiscale non trova il lavoratore malato al domicilio ne comunica l'assenza all'azienda. In questo caso il medico fiscale rilascia un apposito invito a presentarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile presso l'INPS. Il dipendente che nelle fasce orarie della visita fiscale risulta assente dal suo domicilio rischia sanzioni disciplinari fino al licenziamento. Tuttavia ci sono circostanze in cui l'assenza può essere giustificata previo rilascio del certificato medico per:

- a) Visite mediche;
- b) Terapie sanitarie;
- c) Accertamenti specialistici prescritti;
- d) Altri giustificati motivi.

✓ **MANCATA ACCETTAZIONE DELL'ESITO DELLA VISITA:**

Se il lavoratore non accetta l'esito della visita, il medico è tenuto ad informarlo che deve eccepire il dissenso seduta stante. Il medico fiscale invita il dipendente a firmare il dissenso sul verbale e lo convoca per visita nel primo giorno utile presso l'INPS. Se il lavoratore non vuole firmare il verbale, il medico avvisa l'INPS che invia al dipendente apposito invito a visita ambulatoriale.

✓ **INFORTUNIO:**

L'INPS con messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 ha precisato che "l'Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale in quanto di competenza esclusiva dell'INAIL; pertanto bisogna concludere che pur se non specificato dal Decreto Madia, l'infortunio sul lavoro continua a rientrare nelle cause di esenzione dall'obbligo di reperibilità in riferimento alle visite fiscali del medico INPS (qualora accertata dall'INAIL).